

## RETTIFICHE

 **Rettifica della decisione 2009/564/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 196 del 28 luglio 2009)

A pagina 40, criterio 3, secondo comma, prima frase:

*anziché:* «Le caldaie ad acqua calda esistenti alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE soddisfano le norme in materia di rendimento definite nella direttiva in questione.»

*leggi:* «Le caldaie ad acqua calda esistenti alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE soddisfano le norme di rendimento almeno equivalenti a tre stelle definite nella direttiva in questione.»

A pagina 47, criterio 31, secondo comma:

*anziché:* «Il campeggio introduce nella sua rete di alimentazione una quantità netta d'energia elettrica prodotta da fonti d'energia rinnovabili.»

*leggi:* «Il campeggio introduce nella rete una quantità netta d'energia elettrica prodotta da fonti d'energia rinnovabili.»

A pagina 54, criterio 73:

*anziché:* «73. **Bibite in lattina a perdere (2 punti)**

Non sono in vendita bibite in lattina “usa e getta” nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta del campeggio.»

*leggi:* «73. **Contenitori per bevande “usa e getta” (2 punti)**

Nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta del campeggio non possono essere venduti contenitori per bevande “usa e getta”.»

A pagina 55, criterio 76:

*anziché:* «76. **Tessuti, mobili e altri prodotti usati (fino a 3 punti)**»,

*leggi:* «76. **Tessuti, mobili e altri prodotti usati (fino a 2 punti)**».

A pagina 58, criterio 97:

*anziché:* «97. **Altre misure ambientali (fino ad un massimo di 3 punti)**

Se applica uno de due punti:»,

*leggi:* «97. **Altre misure ambientali (fino ad un massimo di 3 punti)**».

---